



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA**

ORDINANZA

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Venezia:

- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n° 96”;
- VISTO:** il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** l’art. 59 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali datato 17/12/1999 riguardante la “sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell’ambito regionale veneto” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali datato 11/02/2000, il quale, recepite le proposte del Comitato di Coordinamento, disciplina l’attività di pesca dei molluschi bivalvi (vongole) nei Compartimenti Marittimi di Chioggia e Venezia e fasolari nei Compartimenti Marittimi di Chioggia, Venezia e Monfalcone;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 22.12.2000 “Modificazioni al decreto ministeriale 21.07.1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 05.07.2002 “Modificazioni alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti di Monfalcone, Venezia e Chioggia”;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 24.07.2015 “Adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema draga idraulica e rastrelli da natante”;
- VISTO:** il Piano di ristrutturazione economico, sociale, ambientale in Alto Adriatico per le risorse vongole e fasolari del 24.03.2017;
- VISTA:** la circolare prot. 11425 in data 11.05.2017 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;
- VISTA:** la circolare prot. 25190 in data 29.12.2017 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità

agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27.02.2019 “Rinnovo dell’affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi del Compartimento Marittimo di Venezia al “CO.GE.VO. Venezia”, ed in particolare l’art. 3 che prevede la possibilità di turnazione dell’attività di pesca delle imbarcazioni;

VISTA: la circolare prot. 5926 in data 04.04.2019 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;

VISTA: la circolare prot. 20692 in data 23.12.2019 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;

VISTA: la circolare prot. 310 in data 10.01.2020 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;

VISTO: l’Accordo fra Consorzi di gestione per la pesca della specie *Callista Chione*, pervenuto con nota congiunta del 24.11.2020, con la quale i CO.GE.VO. di Venezia, Chioggia e Monfalcone hanno richiesto l’emissione di un provvedimento normativo unitario nell’Alto Adriatico per la regolamentazione operativa della gestione unitaria e condivisa della risorsa fasolari *Callista Chione*;

VISTO: il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva Regionale durante la riunione tenutasi in videoconferenza in data 22.12.2020, in cui i Co.Ge.Vo. di Venezia e Chioggia hanno manifestato la volontà che venga emanato apposito provvedimento per disciplinare l’attività di pesca dei fasolari, nel Compartimento Marittimo di Venezia;

CONSIDERATO: che la predetta iniziativa rientra tra le prerogative del CO.GE.VO. di Venezia, come stabilito dall’art. 3 del predetto D.M. 27.02.2019, quale misura tecnica di gestione al fine di assicurare l’incremento, la tutela e la salvaguardia della risorsa;

RITENUTO: opportuno accogliere la predetta richiesta per le motivazioni richiamate nelle premesse;

ORDINA

ART. 1

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, le unità abilitate alla pesca dei **fasolari** (*Callista Chione*) con il sistema denominato "draga idraulica" osservano il **fermo dell'attività nei giorni di sabato, domenica e festivi**, fatte salve eventuali deroghe per le festività rilasciate dalla competente Direzione Generale della Pesca Marittima del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.

Nel corso dell'anno solare ciascuna unità è tenuta ad effettuare il fermo tecnico dell'attività di pesca dei fasolari, a turnazione, per un periodo complessivo di almeno due mesi.

Eventuali ulteriori giornate di fermo pesca definite dal Consorzio di Gestione dovranno essere comunicate a tutti gli armatori aderenti e non ed alle Autorità Marittime del Compartimento (Venezia, Caorle, Jesolo e Bibione) a mezzo P.E.C. agli indirizzi dm.veneziamit.gov.it, pesca.cpveneziamit.gov.it, so.cpveneziamit.gov.it, cp-caorlemit.gov.it, cp-jesolomit.gov.it e bibionemit.gov.it ed alle altre Forze di Polizia, entro le ore 18.30 del giorno che precede la giornata di fermo.

ART. 2

Il Consorzio di gestione fissa con cadenza giornaliera i quantitativi massimi pescabili dalle singole imbarcazioni con l'uso della draga idraulica, che non devono in ogni caso superare:

fasolari kg 500 giornalieri, con un limite massimo settimanale di kg 1500;

ART. 3

In caso di fissazione di limite giornaliero inferiore a quello massimo previsto dall'articolo precedente, il Consorzio di Gestione dovrà darne comunicazione a tutti gli armatori aderenti e non ed alle Autorità Marittime del Compartimento (Venezia, Caorle, Jesolo e Bibione) a mezzo P.E.C. agli indirizzi dm.veneziamit.gov.it, pesca.cpveneziamit.gov.it, so.cpveneziamit.gov.it, cp-caorlemit.gov.it, cp-jesolomit.gov.it e bibionemit.gov.it ed alle altre Forze di Polizia, entro le ore 18.30 del giorno che precede la giornata di pesca.

In caso di mancata comunicazione si riterranno applicabili i limiti massimi di cui al precedente articolo 2.

ART. 4

Il Consorzio di gestione fissa le modalità di turnazione delle unità che giornalmente possono esercitare l'attività di pesca.

I nominativi delle unità, definiti dal Consorzio di gestione, verranno comunicati a tutti gli armatori aderenti e non ed alle Autorità Marittime del Compartimento (Venezia, Caorle, Jesolo e Bibione) a mezzo P.E.C. agli indirizzi dm.veneziamit.gov.it, pesca.cpveneziamit.gov.it, so.cpveneziamit.gov.it, cp-caorlemit.gov.it, cp-jesolomit.gov.it e bibionemit.gov.it

jesolo@pec.mit.gov.it e bibione@guardiacostiera.it ed alle altre Forze di Polizia, entro le ore 18.30 del giorno che precede la giornata di pesca.

Nel corso dell'anno solare il Consorzio di Gestione dovrà garantire che tutte le unità effettuino lo stesso numero di giornate complessive di pesca.

ART. 5

Il Consorzio di gestione individua giornalmente le zone di pesca su cui indirizzare le imbarcazioni a turnazione.

Le zone di pesca, individuate dal Consorzio di gestione, verranno comunicate a tutti gli armatori aderenti e non ed alle Autorità Marittime del Compartimento (Venezia, Caorle, Jesolo e Bibione) a mezzo P.E.C. agli indirizzi dm.veneziamit.gov.it, pesca.cpveneziamit.gov.it, so.cpveneziamit.gov.it, cp-caorlemit.gov.it, cp-jesolomit.gov.it e bibione@guardiacostiera.it ed alle altre Forze di Polizia, entro le ore 18.30 del giorno che precede la giornata di pesca.

Nel corso dell'anno solare il Consorzio di Gestione dovrà garantire che tutte le unità effettuino lo stesso numero di giornate complessive di pesca.

ART. 6

L'attività delle unità adibite alla pesca dei fasolari con sistema "draga idraulica" è giornaliera e così regolata :

- L'uscita delle imbarcazioni dai rispettivi porti è fissata non prima delle ore 01.00;
- l'inizio dell'attività di pesca è fissato alle ore 02.00;
- l'orario di rientro in porto entro le ore 16.00;

ai fini del controllo delle quantità massime giornalmente catturabili, lo sbarco dei fasolari deve effettuarsi non prima delle ore 07.00 e non oltre le ore 16.00 nei punti di sbarco e di controllo di cui al successivo articolo 7.

In caso di variazione dei predetti orari, il Consorzio di Gestione dovrà darne comunicazione a tutti gli armatori aderenti e non ed alle Autorità Marittime del Compartimento (Venezia, Caorle, Jesolo e Bibione) a mezzo P.E.C. agli indirizzi dm.veneziamit.gov.it, pesca.cpveneziamit.gov.it, so.cpveneziamit.gov.it, cp-caorlemit.gov.it, cp-jesolomit.gov.it e bibione@guardiacostiera.it ed alle altre Forze di Polizia, entro le ore 18.30 del giorno che precede la giornata di pesca.

In caso di eventi imprevisti che obblighino ad una variazione degli orari successiva alla comunicazione di cui sopra, tale variazione verrà comunicata entro le ore 15.00 della stessa giornata di pesca.

ART. 7

Ai fini del controllo il prodotto pescato può essere sbarcato esclusivamente nei punti di sbarco e di controllo stabiliti per il Compartimento Marittimo di Venezia, di seguito elencati:

- **Zona di Caorle** : località Sansonessa approdo lungo la riva del Fiume Livenza;
- **Zona di Cortellazzo** : banchina lungo la riva adiacente il ponte di Cortellazzo;
- **Zona di Porto di Piave Vecchia**: banchina vicino alla ditta ex Azzurra Pesca;
- **Zona di Punta Sabbioni** : località Saccagnana banchina vicina al molo ricevitoria.

ART. 8

In conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente, sono mantenute le disposizioni gestionali della pesca dei molluschi bivalvi con draghe idrauliche riguardanti la distanza dalla costa, le dimensioni dell'attrezzo, le limitazioni delle giornate e dei periodi di pesca, gli orari e i punti di sbarco fissati per i controlli, le taglie minime e gli habitat e zone protette.

ART. 9

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali citati nelle premesse, i trasgressori della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave violazione, saranno puniti ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo n° 4 del 9 gennaio 2012, e, per le violazioni non previste da tali articoli, dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, ferma restando l'applicabilità da parte del Consorzio di Gestione delle sanzioni previste dai decreti Ministeriali citati in premessa.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza, si rimanda ai Decreti Ministeriali citati nella premessa ed alle sanzioni da essi previste in caso di inosservanza.

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno **28 dicembre 2020**, fino a revoca e/o eventuali modifiche proposte dai Consorzi di gestione.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
Firmato digitalmente
